

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(94) 10 def. - VOL. III

Bruxelles, 10.02.1994

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti
agricoli e ad alcune misure connesse (1994/95)

VOLUME III

Atti giuridici

PROPOSITIONS DE PRIX AGRICOLES

COM(94) 10 - VOL. III

page

- | | |
|---|-----|
| 1. Règlement (CE) n° du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 1766/92 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales | 1. |
| 2. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la campagne
de commercialisation 1994/95, les majorations mensuelles des
prix des céréales | 4. |
| 3. Règlement (CE) n° du Conseil instituant un système de
quotas pour la production de féculé de pommes de terre | 7. |
| 4. Règlement (CE) n° du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 1418/76 portant organisation commune du marché du
riz | 12. |
| 5. Règlement (CE) n° du Conseil modifiant le règlement
(CEE) n° 2729/75 relatif aux prélèvements à l'importation
applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures
de riz | 15. |
| 6. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la campagne
de commercialisation 1994/95, les prix applicables dans le
secteur du riz | 17. |
| 7. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la campagne
de commercialisation 1994/95, les majorations mensuelles des
prix du riz paddy et du riz décortiqué | 19. |
| 8. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la campagne
de commercialisation 1994/95, certains prix dans le secteur
du sucre et la qualité type des betteraves | 21. |
| 9. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la campagne
de commercialisation 1994/95, les prix d'intervention dérivés
du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les
prix minimaux de la betterave A et de la betterave B,
les prix de seuil, ainsi que le montant du remboursement pour
la péréquation des frais de stockage | 24. |
| 10. Règlement (CE) n° du Conseil modifiant le règlement
n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune
des marchés dans le secteur des matières grasses | 28. |
| 11. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la campagne
de commercialisation 1994/95, les prix, l'aide à la
production et sa retenue applicables dans le secteur de
l'huile d'olive ainsi que la quantité maximale garantie | 32. |

12. Règlement (CE) n°	du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2169/81 fixant les règles générales du régime d'aide au coton	36.
13. Règlement (CE) n°	du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/95, le prix d'objectif pour le coton non égrené	38.
14. Règlement (CE) n°	du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/95, le prix minimal du coton non égrené	40.
15. Règlement (CE) n°	du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/95, les montants de l'aide pour le lin textile et le chanvre ainsi que le montant retenu pour le financement des mesures favorisant l'utilisation de filasses de lin	42.
16. Règlement (CE) n°	du Conseil fixant, pour la campagne d'élevage 1994/95, le montant de l'aide pour les vers à soie	45.
17. Règlement (CE) n°	du Conseil fixant le paiement compensatoire pour le lin non textile pour les campagnes 1994/95 et suivantes	47.
18. Règlement (CE) n°	du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1117/78 portant organisation commune du marché dans le secteur des fourrages séchés et le règlement (CEE) n° 1417/78 relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés	49.
19. Règlement (CE) n°	du Conseil portant prolongation de la campagne laitière 1993/94	53.
20. Règlement (CE) n°	du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers	55.
21. Règlement (CE) n°	du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2072/92 fixant le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages grana padano et parmigiano reggiano pour deux périodes allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995	61.
22. Règlement (CE) n°	du Conseil fixant, pour la campagne laitière 1994/95, les prix de seuil de certains produits laitiers	63.
23. Règlement (CE) n°	du Conseil portant prolongation de la campagne de commercialisation 1993/94 dans le secteur de la viande bovine	65.
24. Règlement (CE) n°	du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine	67.

	<u>page</u>
25. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/95, le prix d'orientation des gros bovins	70.
26. Règlement (CE) n° du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine	72.
27. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 1995, le prix de base et la saisonnalisation du prix de base dans le secteur de la viande ovine	74.
28. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, le prix de base et la qualité type du porc abattu	78.
29. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la campagne 1994/95, les prix de base et d'achat applicables dans le secteur des fruits et légumes	80.
30. Règlement (CE) n° du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole	89.
31. Règlement (CE) n° du Conseil fixant les prix d'orientation dans le secteur du vin pour la campagne 1994/95	94.
32. Règlement (CE) n° du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2046/89 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification	96.
33. Règlement (CE) n° du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2332/92 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté	98.
34. Règlement (CE) n° du Conseil fixant, pour la récolte 1994, les primes pour le tabac en feuilles par groupe de tabac	100.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾ prevede un regime di pagamenti compensativi per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola; che ai fini del contenimento della produzione di fecola è opportuno subordinare la concessione di tali pagamenti compensativi alla presentazione di un contratto di coltivazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede altresì un regime di adattamento dei prelievi e delle restituzioni prefissati, in funzione dell'andamento del mercato mondiale; che, per agevolare la gestione di tale regime e ai fini di una sana gestione amministrativa, è indicato snellire le disposizioni che disciplinano la fissazione dei premi e dei correttivi contemplati da tale regime;

(1) GU n. L 181 del 1°. 7.1992, pag. 21

(2) GU n. L 196 del 5. 8.1993, pag. 22

considerando, d'altro lato, che al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1766/92, il malto è stato trasferito dal gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) al gruppo di prodotti di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo; che è pertanto necessario correggere in conformità l'allegato A dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è modificato come segue:

1. All'articolo 8, al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, il pagamento compensativo è versato esclusivamente per la quantità di patate coperta da un contratto stipulato tra il produttore di patate e le imprese produttrici di fecola."

2. All'articolo 12, paragrafo 2, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:

"In tal caso, al prelievo viene aggiunto un premio."

3. All'articolo 13, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Può essere fissato un importo correttivo. Esso si applica alla restituzione qualora essa sia prefissata. La fissazione dell'importo correttivo avviene secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi."

4. Nell'allegato A, il codice NC 1107 (Malto, anche torrefatto) è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/95. Tuttavia, il punto 4 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, le
maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽²⁾, prevede all'articolo 3 la fissazione di maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento e al prezzo di entrata;

considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali conformemente al fabbisogno del mercato;

considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali; che tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto, applicato per tappe; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle maggiorazioni mensili;

(1) GU n. L 181 del 1°. 7.1992, pag. 21

(2) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

considerando che per quanto attiene al prezzo di entrata del granturco e del sorgo, le maggiorazioni mensili sono inoltre applicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/95, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro, nonché del prezzo di entrata di tutti gli altri cereali, da applicare il primo mese della campagna, ammontano agli importi seguenti:

(ecu/t)

	Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento	Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di entrata
Luglio 1994	-	-
Agosto 1994	-	1,16
Settembre 1994	-	2,32
Ottobre 1994	-	3,48
Novembre 1994	1,16	4,64
Dicembre 1994	2,32	5,80
Gennaio 1995	3,48	6,96
Febbraio 1995	4,64	8,12
Marzo 1995	5,80	9,28
Aprile 1995	6,96	10,44
Maggio 1995	8,12	11,60
Giugno 1995	-	11,60

Per quanto riguarda il granturco e il sorgo, le maggiorazioni mensili fissate per i mesi di agosto e di settembre non si applicano al prezzo di entrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che istituisce un regime di quote di produzione
per la fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che stabilisce l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1993/94, 1994/95 e 1995/96⁽¹⁾, qualora la produzione di fecola di patate nella Comunità superi 1,5 milioni di tonnellate nelle campagne 1993/94 o 1994/95, spetta al Consiglio decidere le misure da prendere; che la produzione della campagna 1993/94 ha superato tale massimale;

considerando che, per contenere la produzione comunitaria di fecola di patate, è opportuno assegnare ad ogni Stato membro nel quale tale fecola sia stata prodotta, una quota determinata in base al quantitativo medio di fecola di patate ivi prodotto nel corso delle campagne 1990/91, 1991/92 e 1992/93 e per il quale sia stato riscosso un premio, quantitativo che se del caso viene adattato in modo da portare la quota totale per la Comunità a 1,5 milioni di tonnellate;

considerando che a Danimarca, Germania, Francia e Paesi Bassi dovrebbero venir assegnate quote da utilizzare nelle campagne di commercializzazione 1994/95, 1995/96 e 1996/97;

(1) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 4

considerando che, nel caso della Germania, il passaggio dall'economia pianificata esistente nei nuovi Länder prima dell'unificazione ad un'economia di mercato e le conseguenti modifiche nelle strutture di produzione agricola giustificano l'adozione di un periodo di riferimento diverso per l'assegnazione della quota a tale Stato membro; che si ritiene opportuno stabilire come periodo di riferimento la campagna 1992/93;

considerando che è opportuno che gli Stati membri produttori ripartiscano la loro quota per un periodo triennale tra tutte le fecolerie, in base al quantitativo medio di fecola da esse prodotto durante le campagne 1990/91, 1991/92 e 1992/93, oppure esclusivamente in base alla fecola prodotta nel 1992/93, a scelta dello Stato membro, e in base agli investimenti riguardanti la produzione di fecola effettuati da dette fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994;

considerando che, per tener conto dell'eventuale ristrutturazione del mercato nel settore della produzione di fecola di patate, alla fine del triennio qui considerato e successivamente a scadenze triennali, la Commissione dovrà presentare al Consiglio una relazione sull'assegnazione delle quote, se del caso corredata di opportune proposte;

considerando che, tenendo conto delle specifiche difficoltà strutturali che caratterizzano il settore della produzione di fecola, è necessario fissare un premio per la produzione di fecola di patate limitatamente alla quota attribuita ad ogni impresa; che, per proteggere i produttori di patate, il pagamento del premio deve essere subordinato al pagamento del prezzo minimo per la quantità di patate necessaria per produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla quota della feconeria;

considerando che occorre fare divieto alle feconerie di concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate che darebbe luogo ad una produzione di fecola superiore alla quota loro assegnata; che eventuali quantitativi di fecola prodotti in eccesso rispetto alle quote devono essere esportati dalla Comunità senza il beneficio di restituzioni all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime di quote per la produzione di fecola di patate.

Articolo 2

1. Agli Stati membri produttori sotto elencati sono assegnate le seguenti quote di produzione di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1994/95, 1995/96 e 1996/97:

Danimarca	178 460 t
Germania	501 717 t
Francia	281 516 t
Paesi Bassi	538 307 t

Totale	1 500 000 t.

2. Per le campagne di commercializzazione 1994/95, 1995/96 e 1996/97, ogni Stato membro produttore ripartisce la quota di cui al paragrafo 1 tra le fecolerie, basandosi, a sua scelta, su uno dei seguenti elementi:

- la quantità media di fecola di patate da esse prodotta nel corso delle campagne di commercializzazione 1990/91, 1991/92 e 1992/93, per le quali le imprese hanno beneficiato del premio previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93, oppure
- la quantità di fecola da esse prodotta nella campagna di commercializzazione 1992/93, per la quale hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93.

Ove del caso, uno Stato membro produttore tiene anche conto, facendo riferimento a criteri oggettivi, degli investimenti che sono stati effettuati dalle fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994 e che non hanno dato luogo ad un aumento della produzione nel periodo di riferimento scelto da tale Stato membro.

Articolo 3

1. Entro il 31 ottobre 1996, e successivamente a scadenze triennali, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'assegnazione delle quote nella Comunità, corredata eventualmente di adeguate proposte.
2. Entro il 30 novembre 1996, e successivamente a scadenze triennali, il Consiglio assegna agli Stati membri, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, quote da utilizzare nelle tre campagne di commercializzazione seguenti.
3. Entro il 31 dicembre 1996, e successivamente a scadenze triennali, gli Stati membri comunicano agli interessati le quote loro assegnate per le tre campagne di commercializzazione seguenti.

Articolo 4

Le feconerie non concludono contratti di coltivazione con i produttori per un quantitativo di patate che permetterebbe di produrre una quantità di fecola eccedente la loro quota, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 5

Alle feconerie è concesso un premio di 18,43 ECU/t di fecola prodotta limitatamente al quantitativo di fecola facente parte della loro quota, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽³⁾, per tutti i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.

Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, eventuali quantitativi di fecola di patate prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 2, paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione, senza il beneficio di restituzioni all'esportazione.

(2) GU n. L 181 del 1°. 7.1992, pag. 21

(3) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre alla quota relativa a tale campagna, fino al 5% della quota di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in proporzione.

Articolo 7

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Esse riguardano, in particolare, sia le norme applicabili in caso di fusioni o passaggi di proprietà delle fecolerie e in caso di avviamento o cessazione della loro attività commerciale, sia qualsiasi misura specifica necessaria per agevolare la transizione tra il sistema finora in uso e quello introdotto dal presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1543/93 è abrogato con decorrenza 1° luglio 1994. I rinvii al regolamento (CEE) n. 1543/93 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo
all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽²⁾, prevede un regime di adattamento dei prelievi e delle restituzioni prefissati, in funzione dell'andamento del mercato mondiale; che, per agevolare la gestione di tale regime e ai fini di una sana gestione amministrativa, è indicato snellire le disposizioni che disciplinano la fissazione dei premi e dei correttivi contemplati da tale regime;

considerando che data l'impossibilità pratica di individuare con precisione i grani non maturi, non è possibile escluderli dal concetto di "grani interi"; che occorre quindi inserire nella definizione di "grani interi" i grani a maturazione incompleta;

considerando che l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1418/76 precisa il metodo di misurazione dei grani e definisce il concetto di rotture di riso;

(1) GU n. L 166 del 25. 6.1976, pag. 1

(2) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 5

considerando che, per permettere agli importatori di stabilire il tasso del prelievo da applicare al riso che importano, occorre semplificare la definizione di rotture di riso, specificando che sono classificati come rotture soltanto i frammenti di lunghezza non superiore a 6 millimetri; che questa nuova definizione richiede la fissazione di un nuovo metodo per la determinazione della percentuale di rotture, in peso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è modificato come segue:

1. All'articolo 13, paragrafo 2, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:

"In tal caso, al prelievo viene aggiunto un premio."

2. All'articolo 17, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Può essere fissato un importo correttivo. Esso si applica alla restituzione qualora essa sia prefissata. La fissazione dell'importo correttivo avviene secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi."

3. L'allegato A è modificato come segue:

- a) il testo del punto 2, lettera d), punto ii) è sostituito dal seguente:

"selezionare il campione per operare su grani interi, compresi i grani a maturazione incompleta.";

b) il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Rotture: frammenti di grani, eccettuati i grani spuntati, di lunghezza non superiore a 6 mm.";

c) è aggiunto il seguente punto:

"4. Determinazione delle rotture: la percentuale, in peso, di rotture in una data partita è determinata secondo il metodo seguente:

- i) prelevare un campione rappresentativo della partita di almeno 40 g;
- ii) ripartire il campione, compresi i grani a maturazione incompleta, tra rotture e grani interi;
- iii) determinare la percentuale, in peso, delle rotture rispetto al peso totale del campione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/75 relativo ai prelievi
all'importazione applicabili ai miscugli di cereali,
di riso e di rotture di riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio⁽¹⁾ prevede l'applicazione di prelievi all'importazione per i miscugli composti di riso;

considerando che, a seguito della modifica della definizione di rotture di riso prevista dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽³⁾, nelle importazioni di riso vi sarà una percentuale maggiore di rotture di riso; che è necessario aumentare la percentuale di rotture di riso che deve essere presente in un miscuglio per poter beneficiare del prelievo applicabile alle rotture di riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 281 del 1°.11.1975, pag. 18

(2) GU n. L 166 del 25. 6.1976, pag. 1

(3) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2729/75 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, i termini "regolamento n. 359/67/CEE" sono sostituiti dai termini "regolamento (CEE) n. 1418/76" e i termini "regolamento (CEE) n. 2727/75" sono sostituiti dai termini "regolamento (CEE) n. 1766/92".
2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dai seguenti paragrafi:

"2. Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse, ovvero a miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e di rotture di riso è quello applicabile al componente principale, in peso, se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio nel caso di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e almeno il 95% del peso del miscuglio nel caso delle rotture.
3. In virtù del paragrafo 2, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90% o, secondo i casi, il 95% del peso del miscuglio, si applica il prelievo previsto per il componente soggetto al prelievo più elevato."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa i prezzi applicabili nel settore del riso per la
campagna di commercializzazione 1994/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi continua ad essere lo
strumento principale della politica dei redditi nel settore del riso;

considerando che il prezzo di intervento del risone deve essere fissato ad un
livello che tenga conto, da un lato, dell'orientamento da dare alla produzione
del riso in funzione dell'utilizzazione ad esso riservata e, dall'altro, dei
vincoli finanziari e di mercato;

considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato
dal prezzo d'intervento del risone, conformemente ai criteri di cui all'articolo
4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del
21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. (2);

considerando che, per i prodotti di cui al presente regolamento, l'applicazione
dei suddetti criteri induce a fissare i prezzi in esame ai livelli di seguito
indicati,

(1) GU n. L 166 del 25. 6.1976, pag. 1

(2) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/95, i prezzi da applicare nel settore del riso sono fissati come segue:

- a) prezzo d'intervento del risone: 309,60 ECU/t;
- b) prezzo indicativo del riso semigreggio: 530,60 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, le
maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che all'atto della fissazione del numero e dell'importo delle maggiorazioni mensili, nonché del primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso tenendo conto del fabbisogno del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/95, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:

- 1,88 ECU/t per il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto,
- 2,35 ECU/t per il prezzo indicativo.

(1) GU n. L 166 del 25. 6.1976, pag. 1

(2) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto dal 1° gennaio 1995 al 1° luglio 1995; i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1995 restano in vigore fino al 31 agosto 1995.

Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo indicativo dal 1° ottobre 1994 al 1° luglio 1995; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1995 resta in vigore fino al 31 agosto 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, taluni
prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità
tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare i prezzi dello zucchero, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per conseguire questi obiettivi, è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

(1) GU n. L 177 del 1°. 7.1981, pag. 4

(2) GU n. L 22 del 27. 1.1994, pag. 7

considerando che, a causa delle caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietola con un tenore di zucchero del 16%,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 55,07 ECU/100 kg.
2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 52,33 ECU/100 kg per le zone non deficitarie della Comunità.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità è fissato a 39,48 ECU/t alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile,
- b) tenore di zucchero del 16% all'atto della ricezione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1994/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. del Consiglio, del , che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, determinati prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole⁽³⁾, ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 52,33 ECU per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna e del Portogallo;

(1) GU n. L 177 del 1. 7.1981, pag. 4

(2) GU n. L 22 del 27. 1.1994, pag. 7

(3) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CE) n. ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 39,48 ECU per tonnellata; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98% del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68% di detto prezzo di base, salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese di trasporto calcolate forfettariamente a partire dalla zona più eccedentaria della Comunità fino alla zona di consumo deficitaria più distante della Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine di trasformazione e una resa forfettaria;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle imprese di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78⁽⁵⁾, prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio; che è opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 6,25%,

(4) GU n. L 156 del 25. 6.1977, pag. 4

(5) GU n. L 361 del 23.12.1978, pag. 8

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato, per 100 chilogrammi, a:

- a) 53,54 ECU per tutte le zone del Regno Unito;
- b) 53,54 ECU per tutte le zone dell'Irlanda;
- c) 53,54 ECU per tutte le zone del Portogallo;
- d) 53,73 ECU per tutte le zone della Spagna;
- e) 54,27 ECU per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento per 100 chilogrammi di zucchero greggio è fissato a 43,37 ECU.

Articolo 3

- 1. Il prezzo minimo della barbabietola A applicabile nella Comunità è fissato a 38,69 ECU/t.
- 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B applicabile nella Comunità è fissato a 26,85 ECU/t.

Articolo 4

Il prezzo d'entrata è fissato a:

- a) 63,18 ECU/100 kg di zucchero bianco;
- b) 53,99 ECU/100 kg di zucchero greggio;
- c) 6,80 ECU/100 kg di melasso.

Articolo 5

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,35 ECU/100 kg di zucchero bianco per mese.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta' ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la durata della campagna di commercializzazione 1994/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, alla luce dell'andamento del mercato dell'olio d'oliva, si
ritiene necessario limitarsi ad un unico regime di aiuto; che dall'esperienza è
emerso che la soppressione dell'aiuto al consumo non avrà ripercussioni negative
sul livello di consumo di olio d'oliva nella Comunità e permetterà di applicare
sistemi di controllo più semplici ed efficaci; che si ravvisa pertanto
l'opportunità di sopprimere il regime di aiuto al consumo;

considerando che la soppressione di tale aiuto comporta la soppressione del
prezzo rappresentativo di mercato e l'adozione di nuove regole per la
determinazione del prezzo di entrata;

considerando che, in seguito alla soppressione dell'aiuto al consumo, è opportuno
adottare disposizioni particolari per la promozione del consumo di olio d'oliva;

considerando che lo scopo di tali disposizioni è quello di raggiungere un migliore equilibrio del mercato dell'olio d'oliva; che è opportuno pertanto che le spese connesse a tali azioni siano considerate un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽²⁾;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni anno è fissato, per la Comunità, un prezzo indicativo alla produzione, un prezzo di intervento e un prezzo di entrata per l'olio d'oliva."

2. All'articolo 5, paragrafo 1, la prima frase del quarto comma è soppressa.
3. L'articolo 7 è soppresso.

(1) GU n. L 94 del 28. 4.1970, pag. 13

(2) GU n. L 185 del 15. 7.1988, pag. 1

(3) GU n. 172 del 30. 9.1966, pag. 3025/66

(4) GU n. L 285 del 20.11.1993, pag. 9

4. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Il prezzo di entrata è fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, per un luogo di transito di frontiera della comunità, il livello del prezzo indicativo alla produzione, ridotto dell'aiuto alla produzione. Il luogo di transito di frontiera suddetto è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 38."

5. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

1. La Comunità realizza, direttamente o indirettamente, azioni di informazione e di altro tipo, intese a promuovere il consumo di olio d'oliva prodotto nella Comunità.
2. Le spese connesse alle azioni di cui al paragrafo 1 sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del presente regolamento."

6. Il testo dell'articolo 11 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 11 bis

Gli Stati membri prendono, per quanto li riguarda, le misure necessarie per sanzionare le infrazioni al regime di aiuto previsto all'articolo 5. Essi comunicano alla Commissione tali misure immediatamente dopo la loro adozione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, i prezzi,
l'aiuto alla produzione, la trattenuta su tale aiuto e il
quantitativo massimo garantito nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare
l'articolo 89, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 234, paragrafi 2 e 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966,
relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve
essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento
n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri
di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

(1) GU n. 172 del 30. 9.1966, pag. 3025/66

(2) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

considerando che il prezzo di entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato corrisponda, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo indicativo alla produzione da cui sia stato dedotto l'aiuto alla produzione;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione per l'olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo; che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare progressivamente l'importo dell'aiuto comunitario in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio di ogni campagna; che, tenendo conto dell'aumento dell'aiuto alla produzione a seguito della soppressione dell'aiuto al consumo, l'applicazione dei criteri previsti per tale ravvicinamento farebbe aumentare la differenza tra il livello dell'aiuto in Spagna e in Portogallo e quello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per evitare tale conseguenza indesiderata, è opportuno adattare i suddetti criteri in modo da permettere il ravvicinamento al ritmo previsto nell'atto di adesione;

considerando che in applicazione degli articoli 5, paragrafo 4 e 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, devono essere fissate le percentuali dell'aiuto alla produzione da riservare, da un lato, al finanziamento delle azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e dall'altro, al finanziamento delle spese connesse alle attività delle organizzazioni riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è fissata, per un periodo determinato, la quantità massima ammessa a beneficiare dell'aiuto unitario alla produzione fissato per ciascuna campagna; che in applicazione dei criteri previsti da tale disposizione, è opportuno, per le campagne 1994/95, 1995/96 e 1996/97, mantenere la quantità massima per ciascuna di tali campagne al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/95, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:
 - a) prezzo indicativo alla produzione: 317,82 ECU/100 kg;
 - b) prezzo d'intervento: 152,60 ECU/100 kg.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3 g/100 g.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1994/95 il prezzo di entrata dell'olio d'oliva è fissato a 186,64 ECU/100 kg.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1994/95, l'aiuto alla produzione è fissato come segue:

- a) aiuto alla produzione:
 - per la Spagna: 116,64 ECU/100 kg,
 - per il Portogallo: 116,64 ECU/100 kg,
 - per la Comunità dei Dieci: 127,56 ECU/100 kg;
- b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna:
 - per la Spagna: 123,91 ECU/100 kg,
 - per il Portogallo: 123,91 ECU/100 kg,
 - per la Comunità dei Dieci: 135,25 ECU/100 kg.

Articolo 4

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/95, l'1,4% dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva negli Stati membri produttori.
2. Per la campagna di commercializzazione 1994/95, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in forza di detto regolamento, è fissata allo 0,8%.

Articolo 5

Per le campagne di commercializzazione 1994/95, 1995/96 e 1996/97, la produzione massima di olio d'oliva di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1 350 000 tonnellate per campagna.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce
le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93⁽³⁾, l'aiuto è versato per il quantitativo di cotone non sgranato entrato nell'impresa di sgranatura, eventualmente adattato in funzione del tenore di umidità e di impurezze; che per limitare il rischio che l'aiuto sia concesso per quantitativi superiori a quelli effettivamente conferiti alle imprese, occorre disporre che l'aiuto è versato soltanto in presenza di un rapporto accettabile tra il quantitativo di cotone non sgranato entrato nell'impresa e quello di cotone sgranato uscito dall'impresa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 21
(2) GU n. L 211 del 31. 7.1981, pag. 2
(3) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 23

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2169/81 è modificato come segue:

1. All'articolo 5, paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, se il quantitativo di cotone sgranato è inferiore al 32% del quantitativo di cotone non sgranato entrato nell'impresa di sgranatura, determinato a norma del primo comma, l'aiuto è versato per il quantitativo di cotone sgranato moltiplicato per 100 e diviso per 32."

2. All'articolo 10 è inserito il seguente trattino:

"- di stabilire il quantitativo di cotone sgranato ottenuto in ciascuna impresa di sgranatura in base al quantitativo di cotone non sgranato entrato."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, il prezzo
d'obiettivo per il cotone non sgranato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 8 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo i criteri specificati al paragrafo 2;

considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/95, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 101,46 ECU/100 kg.

(1) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 21

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda cotone:

- di qualità sana, leale e mercantile,
- con un tenore di umidità del 10% e del 3% di impurità,
- avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54% di semi e il 32% di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1-3/32").

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, il
prezzo minimo del cotone non sgranato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4
concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 1553/93⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che
stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone⁽²⁾, modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,
paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 2169/81, ogni anno il Consiglio fissa un prezzo minimo per il cotone non
sgranato ad un livello tale da garantire ai produttori di realizzare le loro
vendite ad un prezzo il più vicino possibile al prezzo di obiettivo; che il
prezzo deve tener conto delle fluttuazioni del mercato nonché delle spese di
trasporto del cotone non sgranato dalle zone di produzione verso le zone di
sgranatura; che il prezzo deve essere fissato franco azienda agricola per la
stessa qualità per cui viene fissato il prezzo d'obiettivo;

considerando che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, il prezzo minimo
è fissato al livello di seguito indicato,

(1) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 21

(2) GU n. L 211 del 31. 7.1981, pag. 2

(3) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/95, il prezzo minimo del cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 96,39 ECU/100 kg. Questo prezzo si intende per merce franco azienda agricola.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce al cotone non sgranato conforme alla qualità precisata dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

(4) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato sul mercato mondiale tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di lino e di canapa;

(1) GU n. L 146 del 4. 7.1970, pag. 1

(2) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 26

considerando che, secondo l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa, in base ai criteri stabiliti nel predetto paragrafo; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati ai livelli sotto indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/95, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono fissati:

- a) per il lino a 774,86 ECU/ha;
- b) per la canapa a 641,60 ECU/ha.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1994/95, l'importo da detrarre dall'aiuto per il lino e da destinare al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, è fissato a 44,42 ECU/ha.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa, per la campagna di allevamento 1994/95,
l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità sia fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e del suo andamento prevedibile, nonché della politica d'importazione;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato,

(1) GU n. L 100 del 27. 4.1972, pag. 1.

(2) GU n. L 215 del 30. 7.1992, pag. 19

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1994/95, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato, per telaino utilizzato, a 110,41 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa il pagamento compensativo per il lino non tessile
per la campagna 1994/95 e le campagne successive

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93⁽²⁾, per le campagne successive alla campagna 1993/94 è fissato un pagamento compensativo per il lino non tessile; che l'importo compensativo deve essere fissato ad un livello che tenga conto sia delle caratteristiche specifiche di tale prodotto, che degli aiuti concessi ai prodotti analoghi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 181 del 1°. 7.1992, pag. 12

(2) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 19

Articolo 1

Per la campagna 1994/95 e le campagne successive, il pagamento compensativo per ettaro per il lino non tessile, di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, ammonta a 78 ECU moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilita escludendo le rese del granturco nelle regioni in cui per il granturco si applichi una resa distinta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e del regolamento (CEE) 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93⁽²⁾ e il regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89⁽⁴⁾ prevedono, a determinate condizioni, il pagamento di un aiuto ai trasformatori per la produzione di foraggi essiccati; che si ravvisa l'opportunità di semplificare il calcolo di tale aiuto in modo da tener conto del livello delle spese sostenute per l'essiccazione di tali prodotti; che, nell'ottica di una politica che persegue il miglioramento qualitativo, è opportuno portare al 17% il tenore minimo di proteine nella sostanza secca; che non è possibile istituire un aiuto forfettario fino al 1° aprile 1995;

considerando che non sarebbe equo versare l'aiuto per i foraggi essiccati prodotti su superfici già prese in considerazione nel quadro dei regimi di aiuto comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di

(1) GU n. L 142 del 30. 5.1978, pag. 1

(2) GU n. L 319 del 21.12.1993, pag. 17

(3) GU n. L 171 del 28. 6.1978, pag. 1

(4) GU n. L 118 del 29. 4.1989, pag. 1

gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 165/94⁽⁶⁾; che per garantire un grado di controllo sufficiente, si ravvisa l'opportunità di avvalersi di un certo numero di elementi del sistema integrato per la gestione delle particelle agricole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1117/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c)

- la campagna di commercializzazione 1994/95 ha inizio il 1° maggio 1994 e termina il 31 marzo 1995,
- successivamente, le campagne di commercializzazione iniziano il 1° aprile di ogni anno e terminano il 31 marzo dell'anno successivo."

2. L'articolo 4 è soppresso.

3. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c) è concesso un aiuto il cui importo tiene conto del costo energetico della disidratazione dei foraggi freschi raccolti nella Comunità.
2. L'aiuto è fissato a 40 ECU/t per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c).
3. L'aiuto è fissato a 20 ECU/t per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo e quarto trattino."

(5) GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 1

(6) GU n. L 24 del 29. 1.1994, pag. 6

4. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 5 bis

In deroga all'articolo 5, non è concesso alcun aiuto:

- a) se i prodotti non sono di qualità leale e mercantile;
- b) se le materie prime utilizzate per la produzione dei prodotti in esame sono state coltivate nel corso di un periodo in cui le relative superfici sono state prese in considerazione nel quadro di uno dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92".

5. All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è soppresso.

6. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 13 bis

Nel quadro della procedura di cui all'articolo 12 sono adottate le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative:

- alla concessione dell'aiuto di cui all'articolo 5,
- all'accertamento e alla verifica del diritto all'aiuto, comprese le necessarie misure di controllo, avvalendosi eventualmente di taluni elementi contemplati dal sistema integrato,
- ai criteri di determinazione della qualità minima,
- ai requisiti che devono rispettare le imprese di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino,
- ai criteri da rispettare nella conclusione dei contratti previsti all'articolo 6, paragrafo 1 e alle indicazioni che essi devono contenere".

7. All'articolo 17, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 5, lettera b), primo trattino la percentuale "15%" è sostituita dal "17%".
2. Gli articoli 1, 3, 4, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I punti 1 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° maggio 1994, mentre i punti 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
recante proroga della campagna lattiera 1993/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono stati fissati nel quadro della riforma della politica agricola comune dal regolamento (CEE) n. 2072/92⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/93⁽⁴⁾, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995; che è pertanto opportuno prorogare fino al 30 giugno 1994 la campagna lattiera 1993/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 13

(2) GU n. L

(3) GU n. L 215 del 30. 7.1992, pag. 65

(4) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 33

Articolo 1

La campagna lattiera 1993/94 termina il 30 giugno 1994 e la campagna lattiera 1994/95 inizia il 1° luglio 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽²⁾, prevede un regime di intervento per il burro; che l'attuazione di tale regime ha lo scopo, in particolare, di salvaguardare la competitività del burro sul mercato e di permettere un ammasso quanto più possibile razionale; che i requisiti qualitativi a cui deve rispondere il burro costituiscono un fattore determinante per il raggiungimento di tali obiettivi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁴⁾, prevede misure di controllo al momento dell'entrata in magazzino del burro e dopo un certo periodo di ammasso; che l'evoluzione delle conoscenze ha permesso di mettere a punto, a livello internazionale o a livello comunitario, metodi di controllo che permettono di accertare la qualità del burro; che è pertanto opportuno tenere conto d'ora in avanti di tali metodi e, allo scopo di razionalizzare l'attuazione del regime d'intervento e di semplificare la normativa, prevedere una definizione unica del burro oggetto del regime d'intervento; che l'adozione di tale definizione, ora figurante all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 804/68 permette di abrogare tale disposizione;

(1) GU n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 13

(2) GU n. L del , pag.

(3) GU n. L 169 del 18. 7.1968, pag. 1

(4) GU n. L 187 del 13. 7.1991, pag. 1

considerando che non è necessario scostarsi dalle caratteristiche richieste finora per il burro nel quadro del regime d'intervento; che, in particolare, per gli aiuti all'ammasso privato previsti all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68, è opportuno mantenere in vigore la deroga a favore del burro salato prevista all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 985/68;

considerando che per ragioni di semplicità e di chiarezza è opportuno prevedere, nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68, le altre norme generali previste dal regolamento (CEE) n. 985/68 e abrogare di conseguenza quest'ultimo regolamento;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede un regime d'intervento per alcuni tipi di formaggio; che l'esperienza ha dimostrato, da un lato, che l'acquisto all'intervento di tale formaggi non costituisce una misura idonea a risanare il mercato, tenuto conto in particolare della durata di conservazione limitata e dell'assenza di possibilità di smercio; che, d'altro canto, l'obiettivo di stabilizzare il mercato può essere raggiunto attraverso la concessione di aiuti all'ammasso privato per tali formaggi;

considerando che è opportuno prendere in considerazione anche le tendenze in atto sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e le modifiche dei regimi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere in vigore da qualche anno; che si ravvisa quindi l'opportunità di sopprimere il regime di acquisti all'intervento per i formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano; che occorre inoltre fissare all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 le norme generali relative alla concessione di aiuti all'ammasso privato;

considerando che occorre quindi modificare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68 e abrogare il regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 473/75⁽⁶⁾

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(5) GU n. L 166 del 17. 7.1968, pag. 8

(6) GU n. L 52 del 28. 2.1975, pag. 23

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Ogni anno vengono fissati, contemporaneamente al prezzo indicativo del latte e secondo la stessa procedura, un prezzo d'intervento per il burro e per il latte scremato in polvere."

2. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. A condizioni da definirsi, l'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, al prezzo d'intervento, il burro naturale offertogli, prodotto nella Comunità direttamente ed esclusivamente con crema di latte di vacca, con un tenore di materie grasse almeno pari all'82%, rispondente a determinati requisiti.

Il prezzo d'intervento di cui al primo comma è quello in vigore il giorno della fabbricazione del burro e si applica al burro reso al magazzino frigorifero designato dall'organismo d'intervento, situato ad una distanza massima da determinarsi rispetto al luogo in cui il burro era immagazzinato.

2. La crema di latte di vacca prodotta nella Comunità e il burro di cui al paragrafo 1 beneficiano di aiuti all'ammasso privato concessi dall'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati la crema o il burro ammessi al beneficio dell'aiuto. Tuttavia, può beneficiare dell'aiuto il burro avente tenore, in peso, di materie grasse non inferiore all'80% e pari al 2% al massimo di sale.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile del prezzo del burro fresco e del burro immagazzinato. Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni del mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'aliquota dell'aiuto può essere maggiorata.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso soggetto a disposizioni da stabilirsi. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 30, può decidere di reimmettere sul mercato, in tutto o in parte, la crema o il burro oggetto dei contratti di ammasso privato.

3. Lo smaltimento del burro acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al burro posto in vendita. Se il burro posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Qualora il burro acquistato dagli organismi d'intervento non possa essere smerciato nel corso di una campagna lattiera in condizioni normali, la Commissione esamina la situazione e adotta le opportune misure nel quadro della procedura di cui all'articolo 30. Qualora la natura di tali misure lo giustifichi, sono altresì adottate misure particolari allo scopo di mantenere le possibilità di smercio dei prodotti che hanno beneficiato di aiuti all'ammasso privato in virtù del paragrafo 2.

4. Il regime d'intervento si applica in modo da:
 - salvaguardare la posizione concorrenziale del burro sul mercato,
 - salvaguardare, nella misura del possibile, la qualità iniziale del burro,
 - consentire un ammasso il più possibile razionale.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30."

3. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. A condizioni da stabilirsi sono concessi aiuti per l'ammasso privato dei seguenti formaggi:
 - a) Grana padano di almeno nove mesi di età,
 - b) Parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età,
 - c) Provolone di almeno tre mesi di età,

purché rispondano a determinati requisiti.
2. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.
3. All'esecuzione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1 provvede l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i suddetti formaggi sono stati prodotti ed hanno diritto alla denominazione di origine.

La concessione dell'aiuto all'ammasso privato è subordinata alla conclusione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento. Il contratto è soggetto a disposizioni da stabilirsi.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere, nel quadro della procedura di cui all'articolo 30, che l'organismo d'intervento faccia procedere alla reimmissione sul mercato dei formaggi ammassati, in tutto o in parte.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'aliquota dell'aiuto e le disposizioni relative al contratto di ammasso e al controllo delle operazioni di ammasso sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30."

4. L'articolo 27 è abrogato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 971/68 è abrogato. Tuttavia esso resta di applicazione per permettere lo smaltimento dei quantitativi acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento (CEE) n. 985/68 è abrogato a partire dal 1° gennaio 1995. Tuttavia, esso resta di applicazione per permettere l'esecuzione degli obblighi contratti anteriormente a tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

che modifica il regolamento (CEE) n. 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari resta precaria; che la flessione persistente del consumo di burro nella Comunità comporta difficoltà permanenti sul mercato del burro, che l'aumento costante del tenore di materie grasse del latte aggrava tale situazione; che, tenendo conto della riduzione dei costi di produzione del latte connessa al calo dei prezzi dei cereali e degli alimenti concentrati, è opportuno ridurre di un ulteriore 3% il prezzo d'intervento del burro per garantire una maggiore competitività del burro e delle materie grasse lattiche, per incentivarne il consumo e per contenere la tendenza all'aumento del tenore di grassi nel latte; che occorre pertanto fissare in conformità il prezzo indicativo del latte e adattare il regolamento (CEE) n. 2072/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/93⁽²⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. del Consiglio, del , che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, ha soppresso il regime di acquisto all'intervento per i formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano; che occorre pertanto abrogare il prezzo d'intervento per tali formaggi,

(1) GU n. L 215 del 30. 7.1992, pag. 65

(2) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 33

(3) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2072/92, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995:

		(ECU/100 kg)
a) Prezzo indicativo del latte	:	25,41
	:	
b) Prezzo d'intervento:	:	
- burro	:	266,31
- latte scremato in polvere	:	170,20
		"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa, per la campagna lattiera 1994/95, i prezzi d'entrata
di taluni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. (2), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria all'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario, destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1994/95, i prezzi d'entrata sono fissati come segue:

(1) GU n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 13 .

(2) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

Prodotti pilota del gruppo di prodotti	ECU/100 kg
1	55,90
2	191,61
3	257,27
4	97,10
5	127,59
6	299,29
7	362,06
8	305,47
9	580,62
10	328,81
11	303,72
12	92,93

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

(3) GU n. L 329 del 24.12.1979, pag. 1

(4) GU n. L 312 del 15.12.1993, pag. 8

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
recante prolungamento della campagna di commercializzazione
1993/94 nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi di intervento fissati nel quadro della riforma della politica agricola comune nel settore delle carni bovine dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi di intervento dei bovini adulti⁽³⁾ si applicano, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, soltanto a decorrere dal 1° luglio 1994; che è pertanto opportuno prolungare fino al 30 giugno 1994 l'attuale campagna di commercializzazione nel settore delle carni bovine per mantenere invariati al loro livello attuale i prezzi di orientamento e di intervento fino alla data di transizione al nuovo regime dei prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 24

(2) GU n. L del , pag.

(3) GU n. L 215 del 30. 7.1992, pag. 58

Articolo 1

In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, la campagna di commercializzazione 1993/94 nel settore delle carni bovine termina il 30 giugno 1994 e la campagna di commercializzazione 1994/95 inizia il 1° luglio 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'applicazione del nuovo regime di premi istituito nel quadro della riforma della politica agricola comune ha creato ulteriori problemi per quanto riguarda la concessione del premio speciale destinato ai produttori detentori di bovini maschi; che occorre quindi adattare il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. (2);

considerando che, a norma dell'articolo 4b, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, il premio speciale può essere concesso una seconda volta dopo che l'animale ha raggiunto l'età di 22 mesi; che tale facoltà può indurre alcuni produttori a continuare l'ingrasso dei bovini maschi non castrati da essi detenuti esclusivamente allo scopo di ottenere il secondo premio; che si è constatato che, per le carcasse pesanti ottenute grazie a questa prassi, le possibilità di smercio sono piuttosto limitate, il che comporta un aumento inopportuno della produzione di carni bovine; che è quindi opportuno che il premio speciale per i bovini maschi non castrati sia concesso soltanto una volta nella vita di tali animali, prima che essi abbiano raggiunto l'età di 22 mesi;

(1) GU n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 24

(2) GU n. L del , pag.

considerando che la scelta del 1992 come uno degli anni che possono essere considerati anni di riferimento per calcolare il massimale regionale ha comportato, in alcune regioni della Comunità, un notevole e inatteso incremento delle domande di premio rispetto agli anni precedenti; che, in futuro, l'applicazione di massimali regionali eccessivamente alti rischia di compromettere l'obiettivo del contenimento della produzione, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della riforma; che occorre pertanto sostituire all'anno 1992 l'anno 1989 come anno di riferimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1. All'articolo 4b, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il premio è concesso:

- a) una volta al massimo nella vita di ogni bovino maschio non castrato di età compresa tra 10 e 21 mesi,
- b) due volte al massimo nella vita di ogni bovino maschio castrato,
 - la prima volta quando ha raggiunto 10 mesi di età,
 - la seconda volta quando ha raggiunto 22 mesi di età.

Per beneficiare del premio, il produttore deve detenere a fini di ingrasso i capi per i quali ha presentato domanda di premio per un periodo da stabilirsi."

2. All'articolo 4b, paragrafo 3, terzo comma, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) per massimale regionale: si intende il numero di capi che hanno beneficiato del premio speciale in una determinata regione e per un determinato anno di riferimento; gli Stati membri possono scegliere come anno di riferimento il 1989, il 1990 o il 1991 per l'insieme del loro territorio. Essi informano la Commissione dell'anno di riferimento prescelto entro il 31 luglio 1994."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95,
il prezzo d'orientamento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in sede di fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune; che la politica agraria comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 24

(2) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/95, il prezzo di orientamento dei bovini adulti è fissato a 197,42 ECU/100 kg peso vivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)
n. 3013/89 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 363/93⁽²⁾, sono previste alcune condizioni alle quali è subordinata
l'apertura di una procedura di gara per l'ammasso privato; che l'esperienza ha
evidenziato che le condizioni di prezzo previste all'articolo 7, paragrafo 2
sono inadeguate; che è quindi necessario ridurre la percentuale dei prezzi in
base alla quale può essere decisa l'apertura di una procedura di gara per
l'ammasso privato; che è opportuno sopprimere l'apertura di una procedura di
gara per l'ammasso privato prevista al paragrafo 3 del citato articolo 7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1

(2) GU n. L 42 del 19. 2.1993, pag. 1

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato come segue:

- al paragrafo 2, la percentuale dell'"85%" è sostituita dal "70%";
- il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995, il prezzo di base
e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e
caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. (2), in
particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui
all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse
di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune; che
scopo precipuo della politica agraria comune è di garantire un equo tenore di
vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi
ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario
fissare i prezzi per la campagna 1995 al livello di seguito indicato;

(1) GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1

(2) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che è opportuno fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992 e 1993 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 417,45 ECU/100 kg, peso carcassa.

Articolo 2

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato conformemente alla tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

ALLEGATO

CAMPAGNA 1995

(ECU/100 kg - peso carcassa)

Settimana che	Setti-	Prezzo di
inizia il	mana	base
2 gennaio 1995	1	426,55
9 gennaio 1995	2	429,46
16 gennaio 1995	3	432,85
23 gennaio 1995	4	435,27
30 gennaio 1995	5	437,69
6 febbraio 1995	6	440,10
13 febbraio 1995	7	442,52
20 febbraio 1995	8	444,94
27 febbraio 1995	9	446,88
6 marzo 1995	10	448,81
13 marzo 1995	11	449,78
20 marzo 1995	12	449,78
27 marzo 1995	13	448,81
3 aprile 1995	14	447,45
10 aprile 1995	15	445,62
17 aprile 1995	16	443,01
24 aprile 1995	17	441,07
1° maggio 1995	18	438,17
8 maggio 1995	19	435,27
15 maggio 1995	20	431,40
22 maggio 1995	21	426,56
29 maggio 1995	22	421,72
5 giugno 1995	23	415,93
12 giugno 1995	24	411,09
19 giugno 1995	25	407,22
26 giugno 1995	26	403,35

ALLEGATO (seguito)

CAMPAGNA 1995

=====			
Settimana che	: Setti-	:	Prezzo di
inizia il	: mana	:	base
=====			
3 luglio 1995	: 27	:	400,45
10 luglio 1995	: 28	:	398,51
17 luglio 1995	: 29	:	397,54
24 luglio 1995	: 30	:	397,06
31 luglio 1995	: 31	:	396,55
	:	:	
7 agosto 1995	: 32	:	396,55
14 agosto 1995	: 33	:	396,55
21 agosto 1995	: 34	:	396,55
28 agosto 1995	: 35	:	396,55
	:	:	
4 settembre 1995	: 36	:	396,55
11 settembre 1995	: 37	:	396,55
18 settembre 1995	: 38	:	396,55
25 settembre 1995	: 39	:	396,58
	:	:	
2 ottobre 1995	: 40	:	396,68
9 ottobre 1995	: 41	:	396,77
16 ottobre 1995	: 42	:	396,86
23 ottobre 1995	: 43	:	396,96
30 ottobre 1995	: 44	:	397,54
	:	:	
6 novembre 1995	: 45	:	398,32
13 novembre 1995	: 46	:	399,19
20 novembre 1995	: 47	:	400,16
27 novembre 1995	: 48	:	402,57
	:	:	
4 dicembre 1995	: 49	:	406,44
11 dicembre 1995	: 50	:	411,28
18 dicembre 1995	: 51	:	417,28
25 dicembre 1995	: 52	:	423,63
=====			

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, il
prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare il prezzo di base per i suini macellati, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

(1) GU n. L 282 del 1°.11.1975, pag. 1

(2) GU n. L 129 dell'11.5.1989, pag. 12

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 a 1.300 ECU/t.

Articolo 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino, determinati in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- a) le carcasse aventi un peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: categoria U,
- b) le carcasse aventi un peso da 120 a 180 chilogrammi: categoria R.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

(3) GU n. L 301 del 20.11.1984, pag. 1

(4) GU n. L 320 del 22.12.1993, pag. 5

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore
degli ortofrutticoli per la campagna 1994/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾,
in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) GU n. L 118 del 20. 5.1972, pag. 1

(2) GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di questo regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base ed un prezzo di acquisto; che le campagne di commercializzazione di tali prodotti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, hanno la seguente durata:

- per i pomodori e le melanzane: dal 1° gennaio al 31 dicembre
- per le albicocche: dal 1° maggio al 31 agosto;
- per le pesche e le nettarine (incluse le pesche noci): dal 1° maggio al 31 ottobre,
- per i cavolfiori e le uve da tavola: dal 1° maggio al 30 aprile,
- per i limoni e le pere: dal 1° giugno al 31 maggio,
- per le mele: dal 1° luglio al 30 giugno,
- per i mandarini, i satsuma e le clementine: dal 1° ottobre al 15 maggio,
- per le arance: dal 1° ottobre al 15 luglio,

considerando che tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto non devono essere fissati per i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna;

considerando che, al momento della fissazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che i prezzi di base devono essere fissati in base all'andamento della media dei corsi rilevati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità per un prodotto definito nelle caratteristiche commerciali, quale varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento; che i prezzi d'acquisto devono essere fissati in funzione del prezzo di base, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/95, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, i periodi ai quali essi si applicano e le qualità tipo alle quali si riferiscono sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

CAVOLFIORI

Per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Maggio	30,57	13,30
Giugno	24,58	10,65
Luglio	21,79	9,38
Agosto	21,79	9,38
Settembre	23,56	10,02
Ottobre	24,45	10,39
Novembre	29,48	12,75
Dicembre	29,48	12,75
Gennaio	29,48	12,75
Febbraio	27,48	11,85
Marzo	28,92	12,39
Aprile	29,28	12,75

Questi prezzi si riferiscono ai cavolfiori "coronati" della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

POMODORI

Per il periodo dall'11 giugno al 30 novembre 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno (dall'11 al 20)	28,15	10,70
(dal 21 al 30)	25,61	9,94
Luglio	23,08	8,56
Agosto	20,67	7,67
Settembre	21,94	8,17
Ottobre	23,27	8,57
Novembre	28,02	11,22

Questi prezzi si riferiscono ai pomodori dei tipi "tondo" e "costoluto" della categoria di qualità I, calibro 57/67 millimetri, presentati in imballaggio.

MELANZANE

Per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Luglio - ottobre	17,55	7,04

Questi prezzi si riferiscono alle melanzane :

- del tipo allungato, categoria di qualità I, calibro superiore a 40 millimetri;
- del tipo globoso, categoria di qualità I, calibro superiore a 70 millimetri,

presentate in imballaggio.

PESCHE

Per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno	44,77	24,87
Luglio - Settembre	42,38	23,74

Questi prezzi si riferiscono alle pesche delle varietà Amsden Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J.H. Hale, Merrill Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro 61/67 millimetri, presentate in imballaggio.

NETTARINE

(incluse le pesche noci)

Per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno	58,37	28,01
Luglio e Agosto	53,99	25,91

Questi prezzi si riferiscono alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold, categoria di qualità I, calibro 61/67 millimetri, presentate in imballaggio.

ALBICOCCHIE

Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno e luglio	41,16	23,44

Questi prezzi si riferiscono alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 millimetri, presentate in imballaggio.

LIMONI

Per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Giugno	41,98	24,66
Luglio	42,99	25,29
Agosto	42,56	25,16
Settembre	38,18	23,76
Ottobre	36,01	23,41
Novembre	35,00	20,46
Dicembre	34,37	20,21
Gennaio	35,38	20,72
Febbraio	34,12	20,09
Marzo	36,00	20,72
Aprile	37,16	21,73
Maggio	38,04	22,24

Questi prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53/62 millimetri, presentati in imballaggio.

PERE
(escluse le pere da sidro)

Per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Luglio	28,27	14,54
Agosto	26,37	14,15
Settembre	25,22	13,53
Ottobre	26,24	13,53
Novembre	26,63	13,78
Dicembre	27,00	14,15
Gennaio - Aprile	27,25	14,41

Questi prezzi si riferiscono :

- alle pere delle varietà Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr. Jules Guyot (Limonera) e Rocha, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri,
- alle pere della varietà Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri,

presentate in imballaggio.

UVE DA TAVOLA

Per il periodo dal 1° agosto al 20 novembre 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	35,83	23,05
Settembre, Ottobre	32,03	19,62
e Novembre (dal 1° al 20)		

Questi prezzi si riferiscono alle uve da tavola delle varietà Regina dei Vigneti, Sultanine, Regina (Mennavacca bianca, Rosaki, Dattier de Beyrouth), Italia, Aledo, Ohanes (Almeria) e D. Maria, categoria di qualità I, presentate in imballaggio.

MELE
(escluse le mele da sidro)

Per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 maggio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	26,08	13,29
Settembre	26,08	13,29
Ottobre	26,08	13,41
Novembre	26,79	13,84
Dicembre	29,18	14,95
Gennaio - Maggio	31,58	16,05

Questi prezzi si riferiscono :

- alle mele della varietà Reine des reinettes e Verde Doncella, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 millimetri;
- alle mele delle varietà Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Renetta grigia del Canada e Starking Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri,

presentate in imballaggio.

MANDARINI

Per il periodo dal 16 novembre 1994 al 28 febbraio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Novembre (dal 16 al 30)	36,48	23,34
Dicembre	36,10	22,83
Gennaio	35,60	22,07
Febbraio	33,94	21,56

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità I, calibro 54/69 millimetri, presentati in imballaggio.

MANDARINI SATSUMA

Per il periodo dal 16 ottobre 1994 al 15 gennaio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Ottobre (dal 16 al 31)	28,37	13,55
Novembre	25,13	11,31
Dicembre	27,29	12,28
Gennaio (dal 1° al 15)	26,21	11,92

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini satsuma Unshiu (owari), categoria di qualità I, calibro 54/69 millimetri, presentati in imballaggio.

CLEMENTINE

Per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 15 febbraio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	33,41	18,40
Gennaio	31,22	17,19
Febbraio (dal 1° al 15)	35,98	17,94

Questi prezzi si riferiscono alle clementine (citrus reticulata, Blanco), categoria di qualità I, calibro 43/60 millimetri, presentati in imballaggio.

ARANCE DOLCI

Per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	34,02	21,50
Gennaio	30,47	19,73
Febbraio	31,09	20,21
Marzo	33,00	20,49
Aprile e Maggio	33,63	20,74

Questi prezzi si riferiscono alle arance delle varietà Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello e Valencia late, categoria di qualità I, calibro 67/80 millimetri, presentate in imballaggio.

Nota:

I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1994/95;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1993/94; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

(1) GU n. L 84 del 27. 3.1987, pag. 1

(2) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 39

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1993/94 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato possibile portare a termine;

considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per salvaguardare tale coerenza, appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenze per una campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1994 è sostituita dal 31 agosto 1995.
2. All'articolo 18, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro la fine della campagna 1994/95, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1995/96."

3. All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Anteriormente al 1° settembre 1994, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata eventualmente di proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato su tali proposte, si pronuncia nel 1995 sulle misure da adottare in materia di aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1."

4. All'articolo 39:

- al paragrafo 3, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Fino al termine della campagna 1994/95:

- la percentuale uniforme è fissata a 85%,
- le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/82, 1982/83 e 1983/84.

A decorrere dalla campagna 1995/96, la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione che fissa:

- la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa;
 - le campagne consecutive di riferimento, tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.";
- il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
- "10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne 1985/86-1994/95, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.";

- al paragrafo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

"11. Se nelle campagne dal 1987/88 al 1994/95 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, si adottano secondo la procedura prevista all'articolo 83 le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione.";

- il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

"12. Prima della fine della campagna 1994/95, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo, nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo."

- 5. All'articolo 46, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Durante le campagne viticole dal 1985/86 al 1994/95, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3."

- 6. All'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1995, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1995, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino
per la campagna 1994/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; che a tal fine occorre fissare i prezzi di orientamento per la campagna 1994/95 allo stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;

(1) GU n. L 84 del 27. 3.1987, pag. 1

(2) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/95, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento
R I	3,17 ECU/% vol/hl
R II	3,17 ECU/% vol/hl
R III	51,47 ECU/hl
A I	3,17 ECU/% vol/hl
A II	68,58 ECU/hl
A III	78,32 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce
le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei
sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1567/93⁽⁴⁾, gli Stati membri possono prevedere che le associazioni di produttori siano assimilate ai produttori agli effetti della distillazione obbligatoria e che il paragrafo 4 del medesimo prevede la presentazione di una relazione sull'applicazione del paragrafo 3; che è opportuno che le misure proposte siano coerenti con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente e che è pertanto necessario rinviare la scadenza prevista al paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 84 del 27. 3.1987, pag. 1

(2) vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale

(3) GU n. L 202 del 14. 7.1989, pag. 14

(4) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 41

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2046/89, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il paragrafo 3 si applica fino al 31 agosto 1995.

Entro il 31 marzo 1995, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di detto paragrafo, eventualmente corredata di una proposta appropriata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle misure eventualmente applicabili a decorrere dal 1° settembre 1995."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a *

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini
spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88
relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei
vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio⁽¹⁾ e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio⁽²⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/93⁽³⁾, sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1994, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare il termine del 1° settembre 1994 previsto all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2332/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 231 del 13. 8.1992, pag. 1
(2) GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 59
(3) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 42

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

1. All'articolo 11, paragrafo 3, le date "1° aprile 1994" e "1° settembre 1994" sono sostituite rispettivamente dal "1° aprile 1995" e dal "1° settembre 1995".
2. All'articolo 16, paragrafo 3, le date "1° aprile 1994" e "1° settembre 1994" sono sostituite rispettivamente dal "1° aprile 1995" e dal "1° settembre 1995".
3. All'articolo 17, paragrafo 3, la data del "1° settembre 1994" è sostituita dal "1° settembre 1995".

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

All'articolo 6, paragrafo 2, le date "1° aprile 1994" e "1° settembre 1994" sono sostituite rispettivamente dal "1° aprile 1995" e dal "1° settembre 1995".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del
che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà
di tabacco, per il raccolto 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco
greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, all'atto della fissazione dei premi nel settore del tabacco
greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune;
che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla
popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai
consumatori; che l'importo dei premi deve tener conto in particolare delle
possibilità di smercio registrate in passato e di quelle prevedibili per i
diversi tipi di tabacco, in condizioni di concorrenza normali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. L 215 del 30. 7.1992, pag. 70

Articolo 1

Per il raccolto 1994, l'ammontare del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio, nonché gli importi supplementari, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

A L L E G A T O

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEL RACCOLTO 1994

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Flue cured	Light air cured	Dark air cured	Fire cured	Sun cured	Basmas	Katerini	Kaba Koulak
ECU/kg	2,244	1,795	1,795	1,974	1,795	2,961	2,512	1,795

IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	ECU/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Corso	0,351
Badischer Burley E e ibridi derivati	0,562
Virgin D e ibridi derivati, Virginia e ibridi derivati	0,321
Paraguay e ibridi derivati, Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appel terre	0,262
Nijkerk	0,153
Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati	0,167

ISSN 0254-1505

COM(94) 10 Vol.III

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-94-035-IT-C

ISBN 92-77-64860-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo